




1



ORDINE DI

NOSTRA SIGNORA DI SION

0

SOURANO ED AUGUSTO ORDINE

DEI CAVALIERI TEMPLARI DI

NOSTRA SIGNORA DI SION


COSTITUZIONE E CODICE STATUTARIO





PREMESSA STORICA

IL MONTE SION E L'ORDINE DEI CAVALIERI DI SION



La chiesa di Hagia Maria è esposta nella mappa Madaba del VI secolo.

La denominazione più antica di Sion era *Sin*, nome di una divinità lunare maschile, il padre della dea *Ishtar/ Astarte*; i Sumeri lo chiamavano *Nannar*.

Centro di adorazione del dio Sin era la città mesopotamica di Harran, situata nell'odierno Iraq. Dal nome di questa divinità derivò quello di un'altura a sud-est di Gerusalemme, dove un tempo si ergeva una fortezza dei Gebusiti.

La parola "Sion" nelle lingue semitiche, può essere associata con la radice ebraica *šyyyôn* (castello), alla radice araba *šyya* (terra asciutta) o alla radice araba *šana* ("protetto" o "cittadella"). Il toponimo *Har Tzion* (letteralmente "Monte Sion") compare nove volte in Tanakh. È scritto con la lettera *tzadi* e non con *zayin*. Secondo il Libro di Samuele, Sion era il luogo in cui sorgeva la fortezza gebusiana detta "rocca di Sion".

Dopo la conquista della città da parte del re David (che fu seppellito proprio sulla montagna di Sion) probabilmente avvenuta intorno al 1000 a. C., sia il





monte che il termine Sion entrarono a far parte della storia ebraica, laddove il secondo definiva il luogo in cui viveva Jahvé, dio degli Israeliti.

Nella cultura ebraica, la montagna rappresentava il luogo di sepoltura del re David; per la Cristianità divenne il sito in cui era spirata la Vergine Maria, madre di Gesù. Tant'è vero che nel 405 d. C. (inizi del V secolo), in epoca bizantina, vi fu costruita, sotto Giovanni II, vescovo di Gerusalemme, la chiesa di *Hagia* (Santa) Maria, consacrata alla Madonna: le reliquie attribuite a Santo Stefano furono trasferite in questa chiesa il 26 dicembre 415.

Il sito venne distrutto nell'assedio di Gerusalemme del 614 dal re sasanide Khosrau II.

Durante le crociate, era costume fortificare le vie principali di collegamento dei territori di conquista, mediante la creazione di comunità monastiche, dette Abbazie, a capo delle quali vi era un Abate.

Quando – nel 1099 – Goffredo di Buglione conquistò Gerusalemme, questi fece erigere sul colle di Sion e sulle rovine dell'antica chiesa bizantina un nuovo edificio sacro sempre intitolato a Maria: *Nôtre Dame du Mont Syon* (XII secolo).

Qui Goffredo di Buglione istituì un ordine monastico, conosciuto come *Abbazia della Nostra Signora del Monte Sion*.

Durante la prima crociata, nacque così l'Ordine militare e religioso dei Cavalieri di Sion, che stabilì la propria sede presso l'Abbazia madre di *Nôtre Dame du Mont Syon*, con lo scopo di proteggerla.

Dopo la riconquista musulmana di Gerusalemme e la distruzione dell'Abbazia, avvenuta circa duecento anni dopo dalla sua riedificazione, l'Ordine si convertì in *Priorato*, stabilendosi prima in Sicilia, a Caltanissetta, e poi definitivamente in Francia, ad Orléans. Il *Priorato di Sion* francese perdurò sino al XVII secolo, dopodiché fu assorbito dai Gesuiti nel 1617.

Nel 1843 venne fondato un ordine monastico indipendente, denominato Congregazione di *Nôtre Dame de Syon*.





La Vergine Dormiente

Il primo scritto che parla della morte e dell'assunzione di Maria in cielo, è un testo apocrifo del II secolo, il *Transito di Maria*, che ambienta l'avvenimento sul Monte Sion: l'anima di Maria, dopo la morte, sarebbe stata portata direttamente in cielo da Gesù, mentre il suo corpo veniva sepolto; ma dopo qualche tempo, su insistenza degli apostoli, Gesù ritornò e fece aprire dagli angeli la tomba di sua madre, che ne uscì viva e venne assunta in cielo. Questo è il racconto tradizionale.

Solo in epoca crociata però fu eretta una grande Basilica che racchiudeva in un unico edificio il luogo tradizionale del transito di Maria (il *Somnium Mariae*) ed il Cenacolo, situato nei pressi dell'attuale Basilica. L'imponente edificio crociato non resistette alla fine del regno latino di Gerusalemme, ed al ritorno dei musulmani cadde in rovina e la preoccupazione maggiore continuò ad essere rivolta più al Cenacolo che al luogo mariano.

Nel 1898 il sultano ottomano Abdul Hamid II donò il luogo della dormizione di Maria all'imperatore tedesco Guglielmo II che, agli inizi del XX secolo, fece costruire la chiesa dall'architetto Heinrich Renard; essa fu consacrata nel 1910, e dal 1957 ha il titolo di Basilica minore. Essa fu progettata e costruita sul modello della cattedrale carolingia di Aquisgrana ed è di proprietà dei Benedettini, il cui monastero è annesso alla chiesa.

Nella cripta circolare della chiesa è conservata una scultura in legno ed avorio raffigurante la Vergine Maria dormiente.





Abbazia della Dormizione di Maria sul monte Sion



Statua della Vergine Maria Dormiente nella cripta dell'Abbazia di Sion

Culto e Celebrazione della Vergine Dormiente

Oltre al culto dell'Assunzione di Maria, anche il suo *sonno* è oggetto di devozione.

L'Assunzione di Maria al cielo è un dogma di fede della Chiesa cattolica, secondo il quale Maria, Madre di Gesù, al termine della sua vita terrena, andò in paradiso in anima e corpo.





Questo culto si è sviluppato a partire almeno dal V secolo d.C., diffondendosi e radicandosi nella devozione popolare.

Il 1° novembre 1950, papa Pio XII, avvalendosi dell'infalibilità papale, proclamò il dogma con la costituzione apostolica *Munificentissimus Deus* con la seguente formula: «La Vergine Maria, completato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo». Queste parole volutamente non chiariscono se l'Assunzione di Maria sia stata preceduta o meno da sonno profondo o da morte naturale (*Dormitio Virginis*, espressione che in effetti può riferirsi sia ad un sonno che alla morte naturale): pertanto la Dormizione di Maria non è oggetto di dogma, mentre la sua glorificazione in corpo ed anima è parte integrante della fede della Chiesa cattolica.

Il giorno della ricorrenza della Vergine Dormiente o dell'Assunzione coincidono con il 15 di Agosto; tale festività rappresenta una delle date sacre all'Ordine.





Ordine di Nostra Signora di Sion

o

Sovrano ed Augusto Ordine dei Cavalieri

Templari di Nostra Signora di Sion

Oggi

L'Ordine, fondato sui valori e sull'eredità del vecchio Ordine di Sion, è tornato a rivivere, in via del tutto indipendente, l'11 luglio 2014, Festa liturgica di San Benedetto da Norcia, a San Gallo, sulle Alpi Svizzere, grazie all'Opera del Vescovo S. E. Mons. Rodolfo González Pérez, e dei Vescovi Testimoni, S. E. Mons. Alistair Bate; S. E. Mons. Bruno Pedrini.

Articoli statutari fondamentali

TITOLO I

COSTITUZIONE

Art. 01 – Il Nome dell'Ordine: Ordine di Nostra Signora di Sion o Sovrano e Augusto Ordine dei Cavalieri Templari di Nostra Signora di Sion. In alternativa al nome per esteso possono essere utilizzate le seguenti abbreviazioni: SAOCTNSS (in italiano), KTZ (in inglese), CTS (in spagnolo).

Art. 02 – Lo scopo: l'Ordine dei Cavalieri Templari di Nostra Signora di Sion, in origine nato con compiti assistenziali, di difesa militare dei pellegrini della Terra Santa e della civiltà cristiana in Oriente, è un Ordine religioso laicale, tradizionalmente militare e cavalleresco.

Art. 03 – La Regolamentazione: il Sovrano e Augusto Ordine dei Cavalieri Templari di Nostra Signora di Sion, non ha scopi di lucro, è assolutamente apolitico ed è costituito come Organizzazione indipendente non Governativa (ONG), secondo la Convenzione Europea sul Riconoscimento di Persone Giuridiche Internazionali non Governative. Esso è diffuso in tutto il mondo ed è organizzato nel territorio delle nazioni in cui detiene le proprie sedi, in virtù di diritti o di convenzioni internazionali, nel rispetto delle leggi civili, penali ed amministrative in cui opera.





Art. 04 – La natura dell’Ordine: L’Ordine dei Cavalieri Templari di Nostra Signora di Sion è Cattolico, nel senso cristiano e universale del termine; Apostolico, perché tra i suoi membri annovera numerosi chierici, con valide Successioni Apostoliche; Templare, perché ispirato all’ordine religioso-militare del Tempio, creato nel sec. XII; Cavalleresco, poiché persegue le norme di fedeltà, virtù, pietà, cortesia, lealtà, ecc., che costituivano l’ideale del perfetto Cavaliere; Mariano, in quanto devoto e consacrato al culto della Santissima Vergine Maria Dormiente (*Dormitio Mariae*).

Art. 05 – Le Fonti del diritto: l’Ordine è disciplinato dai seguenti Atti Sovrani, e segnatamente dal presente documento (costituzione-codice), nel rispetto delle leggi canoniche, che operano in via sussidiaria, nonché dagli accordi internazionali ratificati.

Fanno parte degli atti fondamentali:

- **Bolla *Omne data optimum*** (Ogni dono buono) promulgata da papa Innocenzo II nel 1139. La Bolla fu di vitale importanza per l’ordine dei Cavalieri Templari perché ne sancì la totale indipendenza del proprio operato e l’essere esente dal pagare tasse e gabelle. Questo portò all’ordine un’importanza notevole nella Chiesa. Questa decisione fu presa dalla Chiesa solo dopo aver sancito le condizioni per poter entrare nell’Ordine; esse erano molto dure allo scopo anche di provare se vi fosse una reale e vera vocazione. Queste condizioni, oltre che a spogliare l’aspirante Cavaliere di ogni bene materiale, dopo un percorso di vita spirituale di tipo monastico, culminavano con l’entrata nell’Ordine in cui bisognava emettere i voti di povertà, castità e obbedienza.

La data dell’emanazione della Bolla *Omne datum optimum* è considerata storicamente l’ufficializzazione dell’ordine dei Cavalieri Templari come ordine indipendente della Chiesa cattolica.

- la **Bolla *Milites Templi*** (Soldati del Tempio), promulgata da papa Celestino II nel 1144, con l’obiettivo di incrementare i privilegi dei Templari. Essa ordinava al clero di proteggere e sostenere i Cavalieri Templari, e ai fedeli di contribuire alla loro causa, accordando speciali indulgenze ai benefattori e a chiunque facesse donazioni all’Ordine. Con questa Bolla il papa inoltre permetteva ai Templari, una volta all’anno per ogni chiesa o cappella, di raccogliere questue e sollecitare elemosine e di tenerle per sé.





- la **Bolla *Militia Dei*** (Soldati di Dio), promulgata da papa Eugenio III il 7 aprile 1145, e scritta a Civita Castellana. In essa il pontefice conferma i privilegi dell'Ordine dei Cavalieri Templari, ne rafforza l'indipendenza in rapporto al clero secolare e ai vescovi, permette loro di raccogliere decime, come pure di edificare cappelle proprie con annessi cimiteri dove seppellire i propri confratelli defunti. Inoltre la Bolla estende la protezione apostolica alle famiglie dei Templari, come pure alle persone loro sottomesse ed ai loro beni (contadini, animali, edifici).

Queste tre Bolle Pontificie costituirono la base giuridica dell'Ordine e del suo successo.

- la **Regola scritta da San Bernardo**;

- la **Lettera di Trasmissione della successione Templare**, emessa dal 24° Gran Maestro F. Juan-Marcos, il 13 febbraio 1324 e firmata dal Gran Maestro e dai suoi successori.



Art. 06 – La Linea di successione. Nel 1804 diversi francesi, tra cui un ex-prete cattolico, Bernard Fabr -Palaprat (1777-1838), hanno rifondato l'Ordine del Tempio, dichiarando che era una continuazione dell'Ordine del Tempio medievale soppresso nel 1312. Molti ex-chierici si unirono all'Ordine e alla Chiesa affiliata, l'*Eglise des Juanistas Chr tiens Primitifs*, e fu influente nella rinascita del cattolicesimo e del carattere templare. Diverse Chiese e Ordini, compreso il nostro, sono orgogliosi di tracciare una linea di successione apostolica (lignaggio templare) attraverso questo movimento neo-templare del XIX secolo. I Decreti Magistrali sono debitamente compilati e aggiornati ai presenti Statuti del nostro Ordine.



Le linee di discendenza possono essere di tre tipi, e segnatamente di tipo Templare, di tipo Apostolico e di tipo Monarchico. La continuit  dell'Ordine si fonda sulla successione di almeno una delle tre linee di successione.

La linea di successione Monarchica pu  essere, se posseduta, tramandata e trasmessa nell'Ordine direttamente dal Principe Reggente e Gran Maestro (PRSGM) al suo successore designato. Tale linea, se non trasmessa dal PRSGM, pu  essere successivamente acquisita da casate principesche e nobiliari. In presenza di una linea di discendenza Monarchica, il Sovrano





Gran Maestro (SGM) potrà, a sua discrezione, aggiungere alla sua qualifica quella di Principe Reggente (PRSGM).

La linea di successione Templare, patrimonio del nostro Venerabile Ordine, per preziosissima concessione di S.E.R. Mons. Alistair Bate, può essere tramandata e trasmessa nell'Ordine direttamente dal SGM (Sovrano Gran Maestro) al suo successore designato. In caso di mancata trasmissione da parte del SGM, può essere trasmessa dal Capitolo Generale dell'Ordine mediante elezione a vita del nuovo SGM.

Il SGM dovrà, in ogni caso, prima di assumere il governo, prestare Sacro Giuramento dinanzi ad un'Autorità Ecclesiastica dell'Ordine o di altro Ordine Cavalleresco Templare gemellato.

La linea di successione Apostolica può essere trasmessa e tramandata attraverso i Vescovi dell'Ordine o di altro Ordine Cavalleresco Templare gemellato.

La stirpe Apostolica trasmessa dall'Apostolo Santiago a tutti i Vescovi per successione divina è stata riconosciuta dal Concilio di Trento, secondo cui i Vescovi sono i successori degli Apostoli e il loro ruolo è istituito direttamente da Gesù Cristo.

Attraverso la successione apostolica, che unisce i Vescovi di ogni tempo e di ogni luogo con la primitiva comunità cristiana di Gerusalemme e con il suo fondatore Gesù, si trasmette il *depositum fidei*.

Art. 07 – I Rapporti con la Santa Sede: Il presente Ordine Religioso Cavalleresco è disciplinato dal TITOLO V (Associazioni di fedeli, Cann. 298 - 329) del Codice di Diritto Canonico, riguardante le associazioni canoniche di diritto privato:

Can. 298 - §1. Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.





§2. I fedeli diano la propria adesione soprattutto alle associazioni o erette o lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica competente.

Can. 299 - §1. I fedeli sono liberi di costituire, mediante un accordo privato tra di loro, associazioni per conseguire i fini di cui nel can. 298, §1, fermo restando il disposto del can. 301, §1.

§2. Tali associazioni, anche se lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica, si chiamano associazioni private.

§3. Nessuna associazione privata di fedeli è riconosciuta nella Chiesa, se i suoi statuti non sono stati riveduti dall'autorità competente.

Can. 300 - Nessuna associazione assuma il nome di "cattolica", se non con il consenso dell'autorità ecclesiastica competente a norma del can. 312.

Can. 301 - §1. Spetta unicamente all'autorità ecclesiastica competente erigere associazioni di fedeli che si propongano l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l'incremento del culto pubblico, oppure che intendano altri fini il cui conseguimento è riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica.

§2. L'autorità ecclesiastica competente, se lo giudica opportuno, può erigere associazioni di fedeli anche per il conseguimento diretto o indiretto di altre finalità spirituali alle quali non sia stato sufficientemente provveduto mediante iniziative private.

§3. Le associazioni di fedeli erette dall'autorità ecclesiastica competente si chiamano associazioni pubbliche.

Can. 302 - Le associazioni di fedeli si chiamano clericali se sono dirette da chierici, assumono l'esercizio dell'ordine sacro e sono riconosciute come tali dall'autorità competente.

Can. 303 - Le associazioni i cui membri conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana partecipando nel mondo al carisma di un istituto religioso, sotto l'alta direzione dell'istituto stesso, assumono il nome di terzi ordini oppure un altro nome adatto.





Can. 304 - §1. Tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche sia private, con qualunque titolo o nome siano chiamate, abbiano propri statuti con cui vengano definiti il fine dell'associazione o obiettivo societario, la sede, il governo e le condizioni richieste per farne parte, e mediante i quali vengano determinate le modalità d'azione tenendo presente la necessità o l'utilità relativa al tempo e al luogo.

§2. Assumano un titolo o un nome, adatto agli usi del tempo e del luogo, scelto soprattutto in ragione della finalità perseguita.

Can. 305 - §1. Tutte le associazioni di fedeli sono soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente, alla quale pertanto spetta aver cura che in esse sia conservata l'integrità della fede e dei costumi e vigilare che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; ad essa perciò spetta il dovere e il diritto di visitare tali associazioni, a norma del diritto e degli statuti; sono anche soggette al governo della medesima autorità secondo le disposizioni dei canoni seguenti.

§2. Sono soggette alla vigilanza della Santa Sede le associazioni di qualsiasi genere; sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario del luogo le associazioni diocesane e le altre, in quanto esercitano la loro azione nella diocesi.

Can. 306 - Perché uno possa fruire dei diritti e dei privilegi dell'associazione, delle indulgenze e delle altre grazie spirituali ad essa concesse, è necessario e sufficiente che vi sia validamente accolto e non dimesso legittimamente dalla medesima, secondo le disposizioni del diritto e degli statuti dell'associazione.

Can. 307 - §1. L'ammissione dei membri si compia a norma del diritto e degli statuti di ciascuna associazione.

§2. La stessa persona può essere iscritta a più associazioni.

§3. I membri degli istituti religiosi possono aderire alle associazioni, a norma del diritto proprio, con il consenso del proprio Superiore.

Can. 308 - Nessuno, legittimamente iscritto, sia dimesso da una associazione, se non per giusta causa, a norma del diritto e degli statuti.

Can. 309 - Le associazioni legittimamente costituite hanno facoltà, a norma del diritto e degli statuti, di emanare norme peculiari riguardanti





l'associazione stessa, di tenere assemblee, di designare i moderatori, gli ufficiali, gli aiutanti e gli amministratori dei beni.

Can. 310 - Un'associazione privata non costituita in persona giuridica, come tale non può essere soggetto di obblighi e di diritti; tuttavia i fedeli associati possono congiuntamente contrarre obblighi, acquisire e possedere diritti e beni come comproprietari e compossessori; sono in grado di esercitare tali diritti e obblighi mediante un mandatario o procuratore.

Can. 311 - I membri di istituti di vita consacrata che presiedono o assistono associazioni in qualche modo unite al proprio istituto, abbiano cura che tali associazioni prestino aiuto alle attività di apostolato esistenti in diocesi, soprattutto operando sotto la direzione dell'Ordinario del luogo, insieme con le associazioni finalizzate all'esercizio dell'apostolato nella diocesi.

Ai sensi dell'art. 299 codice canonico "I fedeli sono liberi di costituire, mediante un accordo privato tra di loro, associazioni per conseguire i fini di cui nel can. 298, §1, fermo restando il disposto del can. 301, §1.

Secondo l'art. 298 Cod. Can. - §1. "Nella Chiesa vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano".

Art. 08 – Le Finalità: In ossequio alle secolari tradizioni, l'Ordine ha il fine di promuovere la gloria di Dio mediante la santificazione dei membri, il servizio alla Fede e al Santo Padre e l'aiuto al prossimo. Fedele ai precetti divini ed ai consigli di Nostro Signore Gesù Cristo, guidato dagli insegnamenti della Chiesa, l'Ordine afferma e diffonde le virtù cristiane di carità e di fratellanza, esercitando, senza distinzione di religione, di razza, di provenienza e di età, le opere di misericordia verso gli ammalati, i bisognosi e le persone prive di patria.

In modo particolare esercita l'attività istituzionale nel campo ospedaliero, inclusa l'assistenza sociale e sanitaria, anche in favore delle vittime delle calamità eccezionali e delle guerre, curandone l'elevazione spirituale e





rafforzandone la fede in Dio.

L'Ordine, saldamente stabilito nello spirito religioso, nobile e militare delle sue origini, ha oggi come vocazione:

- L'estensione del Regno di Nostro Signore Gesù Cristo nella società attuando i precetti evangelici e praticando le opere di giustizia e di misericordia.

- La difesa della Fede, della Santa Chiesa e della Civiltà Cristiana. Il mantenimento della presenza e dell'influenza cristiana in Terra Santa. Servizio ai diseredati, ai poveri e ai malati.

- l'aiuto all'umanità nel suo passaggio sulla terra;

- la fraternità con i Fratelli dell'Ordine e con quelli di altri Ordini, che nutrono amore e venerano il culto della Santissima Vergine Maria, in qualunque delle sue invocazioni.

- Lo studio profondo della storia, della filosofia e della cultura che fanno da cornice a tutta la religiosità universale.

- L'edificazione spirituale e intellettuale dei suoi membri. Difesa dell'imputato accusato ingiustamente. Accanto ai doveri imperativi della sua tradizionale vocazione, l'Ordine intende svolgere anche il censimento, il restauro, la conservazione e lo studio dei monumenti e degli archivi che testimoniano il suo antico fervore e la sua perennità spirituale. Promuove inoltre studi storici, araldici, genealogici, filosofici, mistici e religiosi che fanno riferimento al suo passato, alla sua vocazione presente e alla sua spiritualità. Inoltre, si impegna a lavorare duramente per i bisognosi e a collaborare al progetto di Dio per una società giusta, più libera ed equilibrata, emancipata dall'ignoranza, nostra.

I Priorati e le Associazioni possono erigere, in base alle norme del Codice, un ente dipendente, conforme alle leggi nazionali e alle convenzioni internazionali e agli accordi presi con le Nazioni, per poter esercitare la propria attività istituzionale.

L'Ordine collabora con il Vescovo, il Parroco, il Padre spirituale, alla realizzazione dei piani di azione pastorale della comunità diocesana.





Art. 09 – La Sovranità: L'Ordine è soggetto di diritto internazionale ed esercita le funzioni sovrane. Le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria sono riservate ai competenti organi, secondo il presente codice.

Art. 10 – Lo Stendardo, le Insegne e lo Stemma dell'Ordine:

Grande Stendardo dell'Ordine, detto *Beaucéan* (Baucennus), reca o la croce bianca latina in campo rosso o la croce rossa ottagonale in campo bianco oppure in campo bianco-nero, con posizionamento esattamente a metà.

Al centro della croce è posizionato un cerchio con all'interno le lettere MD, abbreviazione di *Dormitio Mariae*.

Lo Stemma dell'Ordine: i colori prevalenti sono il bianco, il rosso e il giallo oro.

Il bianco candido rappresenta la purezza, mentre il bianco ombreggiato simboleggia il sacrificio ed i momenti turbolenti.

Il colore rosso ci rammenta il sangue del Nostro Salvatore Gesù Cristo, stillato dal Suo Corpo martoriato dal flagello e dai chiodi; è anche il simbolo del sangue dei cristiani, in particolare dei nostri coraggiosi antenati Templari e martiri della fede cristiana.

Il colore giallo-oro rappresenta da sempre la luce e ci riporta al sole, considerato dagli antichi la concentrazione materiale della luce divina.

La Croce, con i suoi bracci uguali, significa l'uguaglianza di tutti i membri; tutti i membri, nessuno escluso, hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge dell'uomo e di Dio, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

La Croce ottagonale al centro dello scudo, utilizzata dai Cavalieri Templari, con le sue 8 punte simboleggia Beatitudini secondo l'evangelista Matteo (*Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli; Beati i miti, perché possederanno la Terra; Beati gli afflitti, perché saranno consolati; Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati; Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia; Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio; Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio; Beati i perseguitati per amore*





della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli), le più importanti virtù cristiane (Lealtà; Pietà; Franchezza; Coraggio; Gloria ed Onore; Disprezzo per la morte; Solidarietà verso i poveri ed i malati; Rispetto per la Chiesa), gli 8 principi che dovevano rispettare gli antichi Cavalieri (spiritualità; semplicità; umiltà; compassione; giustizia; misericordia; sincerità; sopportazione).

All'interno della Croce compaiono le lettere MD, abbreviazione di Maria Dormiente (*Dormitio Mariae*), protettrice dell'Ordine, mentre sui quattro punti cardinali da Nord ad Ovest sono rispettivamente riportate le lettere SION, luogo in cui sorgeva prima la Cattedrale ed ora la Basilica di Nostra Signora di Sion, residenza originaria dei Cavalieri del presente Ordine.

Lo scudo templare è sormontato dall'armatura con elmo dei Cavalieri d'un tempo, proprio per caratterizzarne l'aspetto cavalleresco.

La corona che cinge l'elmo indica che l'Ordine dei Cavalieri Templari di Nostra Signora di Sion è Sovrano e Augusto.



Il drappeggio, al di sotto della croce ottagonale riporta il motto "*Deo duce, ferro comite*" (Dio è la mia guida, la spada la mia compagna) e sintetizza la primordiale ed autentica vocazione di un Cavaliere.



Lo stemma dell'Ordine è decretato dal Sovrano e Venerabile Gran Maestro. In caso di sostituzione dello Stemma, quello precedente assumerà una posizione secondaria nei documenti dell'Ordine.

Art. 11 – La Lingua: La lingua ufficiale dell'Ordine è il latino, sostituito dall'italiano come lingua principale e dallo spagnolo ed inglese come lingue secondarie.

Art. 12 – Le Festività: I membri di questo Ordine dovrebbero celebrare o assistere alla Santa Eucaristia nelle seguenti festività, nonché nelle consuete Domeniche e nei giorni festivi:

02 febbraio- La Candelora - Presentazione del Signore al Tempio.

24 giugno- Natività di San Giovanni Battista





11 luglio– Fondazione del Nostro Ordine dei Cavalieri Templari di Nostra Signora di Sion.

15 agosto (*Dormitio* / Assunzione della Santissima Vergine Maria).

14 settembre- Festa dell'Esaltazione della Santa Croce

27 dicembre- San Giovanni Evangelista.

Art. 13 – Il Motto dell'Ordine: “*Non nobis, Domine! Non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam*”.

Art. 14– La Sede. La sede principale ed amministrativa è quella del Sovrano Gran Maestro, che ne dispone, in caso di mutamento dalla precedente, la regolarizzazione nel Paese in cui egli la collocherà. In via subordinata e, comunque, in tutti i casi in cui non sarà possibile stabilirla presso il luogo di residenza del Gran Maestro, la sede seguirà, secondo i gradi gerarchici, quella del Gran Siniscalco o del Gran Commendatore, e così via.

Il Gran Tesoriere ed il Gran Prelato, se è possibile, dovrebbero risiedere nella stessa area, a meno che sia stabilito altrimenti dal Gran Maestro.

CODICE STATUTARIO

TITOLO II

Art. 15– Gli appartenenti all'Ordine.

L'Ordine è Cosmopolita, Indipendente, Filantropico; possono essere ammessi uomini e donne di fede Cattolica, regolarmente battezzati, che rispettano i sette sacramenti e le Dichiarazioni di fede della Chiesa cattolica universale. Non sono ammessi: chi si sia allontanato dalla comunione ecclesiastica; chi sia incorso nella scomunica; chi sia stato espulso da altre





associazioni cattoliche; chi conduce una vita difforme dalla morale cristiana; chi ha riportato gravi condanne per reati contro la persona e la morale.

Cessano di appartenere all'Ordine:

A) I dimissionari.

B) Gli espulsi per indegnità, per i quali sarà disposto il provvedimento di affissione dello scudo alla colonna di infamia.

C) I radiati per altri motivi. I Novizi che non siano stati giudicati idonei, o che rifiutino di prolungare il loro noviziato. Con l'uscita dall'Ordine, per qualsiasi motivo, si perdono tutte le prerogative e qualifiche ricevute.

Nessun membro di questo Ordine può appartenere ad altri Ordini Templari, ma si può collaborare con loro. È consentito che i membri del Nostro Ordine siano nominati Membri onorari di altri Ordini Templari o facciano parte di altre confraternite.



Sono esenti da tale sanzione l'Ordine di Malta, l'Ordine del Santo Sepolcro e l'Ordine di San Lazzaro, e comunque ogni altro Ordine che abbia suggellato con il nostro venerabile Ordine un patto reciproco di gemellaggio ed alleanza.



All'atto della domanda, l'aspirante Cavaliere versa la quota di ingresso e, se ammesso, annualmente la quota sociale, fissate e aggiornate dal Supremo Consiglio.

Art. 16 – La Gerarchia dell'Ordine:

1°) Sovrano Gran Maestro;

2°) Gran Prelato;

3°) Gran Siniscalco;

4°) Gran Commendatore - Cancelliere;

5°) Gran Magistrale Segretario Generale;





6°) Gran Magistrale Ispettore Generale;

7°) Gran Tesoriere.

Istituzioni provinciali

8°) Maestro regionale

9°) Prelati

10°) Comandanti

11°) Precettori

12°) Prevosti

13°) Consoli

14°) Ambasciatori



Uffici



15°) Segretario Personale del SGM

16°) Segretario Maggiore Istruttore Regionale

17°) Cerimoniere.

Art. 17 – L’Organizzazione territoriale. Oltre alla Sede Generale stabilita dal SGM, l’Ordine è organizzato in ogni nazione secondo il seguente schema:

1) Gran Priorati,

2) Priorati,

3) Gran Baliati,

4) Baliati,

5) Gran Commende,





6) Commende,

7) Associazioni.

L'Ordine sarà diviso in Giurisdizioni Nazionali dipendenti dal Gran Magistero, che avranno uguale dignità ed importanza benché siano chiamate con nomi differenti.

Un Gran Priorato, un Gran Baliato e una Gran Commenda potranno essere suddivisi in frazioni più piccole chiamate Priorati, Commende e Baliati, che non saranno autonomi e dipenderanno dai corrispondenti Gran Priorati, Gran Baliati, e Gran Commende.

Il Gran Priorato costituisce la giurisdizione dell'Ordine in un Paese, e deve comprendere un minimo di 10 Cavalieri.

Il Gran Baliato implica la giurisdizione in una Regione o Provincia, deve comprendere un minimo di 5 Cavalieri, e dipende dal Gran Priorato.

La Gran Commenda rappresenta la giurisdizione in una località della Regione o Provincia; deve comprendere un minimo di 3 Cavalieri, e dipende dal Gran Baliato.

Gran Priorato, Gran Baliato e Gran Commenda sono intercambiabili e soggetti a modifiche, in funzione del loro numero dei Cavalieri-Membri.

Art. 17 a – La Dirigenza delle organizzazioni territoriali e provinciali.

Il SGM nomina i Cavalieri con responsabilità di dirigenza delle organizzazioni territoriali, secondo il seguente schema:

- 1) Gran Priorati – Gran Priore,
- 2) Priorati - Priore,
- 3) Gran Baliati - Gran Balivo,
- 4) Baliati- Balivo,
- 5) Gran Commende – Gran Comandante,





6) Commende - Comandante,

7) Associazioni - Presidente.

Il SGM nomina anche i preposti alle cariche provinciali.

Art. 18– Il Sovrano Gran Maestro.

Può essere sia un uomo, sia una donna, laico o chierico; in questo secondo caso potrà essere soltanto uomo e avocare a sé l'ulteriore carica di Gran Prelato.

Il SGM avrà e custodirà con zelo il Lignaggio Templare. La linea di successione Templare si tramanda da Gran Maestro a Gran Maestro, mediante conferimento formale con Decreto Magistrale dall'uscente al subentrante. Il Gran Magistero o Reggenza è conferito a vita. In mancanza di successione, l'elezione del Gran Maestro è devoluta al Capitolo Generale dei Cavalieri del Tempio.



Il SGM, se laico, potrà acquisire il Lignaggio Apostolico da un Vescovo dell'Ordine o di altri Ordini gemellati, ma non potrà ovviamente trasferirlo a terzi; se chierico e Vescovo, egli sarà titolare anche di una propria linea Apostolica, che potrà trasferire.



Il SGM, laico o chierico potrà acquisire, oltre alle linee di successione monarchiche possedute dall'Ordine, ulteriori titoli e riconoscimenti da casate principesche e nobiliari. In tal caso egli potrà assumere la qualifica di PRSGM (Principe Reggente SGM).

Il SGM ha pieni poteri per rappresentare, governare e dirigere l'Ordine, custodirne gli archivi, determinare la sede della Sede Magistrale o della Corte Suprema (*Sedes Magistralis*), emanare e modificare statuti e regolamenti; nominare le istituzioni provinciali e le cariche degli uffici; decidere tutti i casi dubbi; convocare il Capitolo Generale o Minore; Convocare il Supremo Consiglio; costituire i Gran Priorati, Priorati, Gran Baliati, Baliati, Gran Commende, Commende ed Associazioni ed eleggere i loro dignitari ufficiali; nominare, promuovere e revocare Cavalieri e Dame di ogni grado; gestire i beni dell'Ordine, godendo di tutti gli onori, attribuzioni, prerogative e



privilegi legati alla sovranità, e le sue decisioni sono definitive, inappellabili.

Le decisioni del SGM, se non urgenti e necessarie, vanno adottate previa convocazione e consultazione con il Consiglio Supremo dell'Ordine. Anche tali decisioni saranno eseguite senza possibilità di appello.

Art.19 – Il Gran Prelato.

Tale carica può essere ricoperta solo da un Chierico, di sesso maschile.

Egli assiste il Magistero, composto dal SGM, dal Gran Siniscalco e dal Gran Commendatore-Cancelliere nella cura della vita e dell'osservanza religiosa dei membri dell'Ordine; egli controlla che ogni atto sia assunto nel rispetto dei principi cristiani ed evangelici, nonché in conformità delle leggi canoniche. È nominato dal Gran Maestro, previo voto deliberativo del Sovrano Consiglio.

È preferibile che il Gran Prelato risieda nella diocesi apostolica della sede generale ed amministrativa dell'Ordine; egli coordina e dirige i lavori spirituali dell'Ordine con la collaborazione di tutti i Prelati dislocati nelle diverse composizioni logistiche.

Art. 20 –Il Gran Siniscalco.

Tale carica è parificata per grado a quella del Gran Commendatore-Cancelliere. Il Gran Siniscalco è il “Maestro di campo”, e si occupa del coordinamento logistico e della regolamentazione di tutti gli insediamenti dell'Ordine nel mondo, nonché dei rapporti interni tra i vari membri. Ogni sua decisione deve essere preventivamente autorizzata dal SGM.

Art. 21 –Il Gran Commendatore-Cancelliere.

Ha la responsabilità della politica interna ed estera, nonché delle missioni diplomatiche. Al tempo stesso è il Ministro degli Affari Interni. Sotto l'autorità del Gran Maestro, ed in conformità con la Costituzione, è incaricato della rappresentanza dell'Ordine nei confronti dei terzi, di condurre la politica e l'amministrazione interna, e di coordinare le attività di governo.

Art. 22–Il Gran Magistrale Segretario Generale.

Il SGM nomina il Gran Magistrale Segretario Generale, al quale conferisce poteri di indirizzo e coordinamento dell'attività della Cancelleria e delle Delegazioni. In particolare è compito del Gran Magistrale Segretario Generale occuparsi, sotto l'autorità del SGM, delle attività necessarie all'organizzazione e svolgimento di manifestazioni, convegni, delegazioni, che includono anche la didattica e l'addestramento militare e di corte dei partecipanti.

Egli può avvalersi per l'espletamento di tali gravosi compiti dell'ausilio del Segretario Personale del SGM, del Segretario Maggiore Istruttore Regionale, del Cerimoniere.

A tal proposito il Sovrano GM, prima di procedere alle nomine del Segretario Personale, del Segretario Maggiore Istruttore Regionale, del Cerimoniere, ascolterà le indicazioni ed i suggerimenti del Gran Magistrale Segretario Generale.

Art. 23– Il Gran Magistrale Ispettore Generale.

Tale carica va concessa solo a Cavalieri di comprovate qualità e doti di elevato valore, già acquisite nell'ambito del proprio lavoro professionale. A tal proposito devono essere preferiti soggetti, uomini o donne, che operano in campo giuridico o di polizia giudiziaria.

Il Gran Magistrale Ispettore Generale, sotto l'autorità del PRGM e della Costituzione dell'Ordine, esamina e controlla le relazioni che ogni nucleo territoriale dell'Ordine invia alla sede centrale ed amministrativa, al fine di verificarne la regolarità.

Su indicazioni del Magistero, il Gran Magistrale Ispettore Generale svolge indagini sui membri segnalati, al fine di stabilire che le loro condotte non siano di offesa o di scandalo agli scopi dell'Ordine; egli ha, inoltre, il delicato compito di occuparsi dell'aspetto formale di tutti gli appartenenti all'Ordine, sia durante l'espletamento delle ordinarie attività, sia durante le manifestazioni ufficiali.

Art. 24 – Il Gran Tesoriere.

La funzione del Gran Tesoriere consiste nell'essere il capo della Tesoreria dell'Ordine. Egli, sotto l'Autorità del PRGM, deve curare le entrate e le



uscite economiche, deve tenere i registri e le scritture contabili, deve verificare il versamento annuo di ciascun membro dell'Ordine. Alla fine di ogni anno solare deve redigere una relazione da inoltrare al Magistero per l'approvazione; egli avrà cura di segnalare al Gran Magistrale Ispettore Generale i Membri non in regola con il versamento dell'obolo annuale. Il Gran Tesoriere collabora direttamente con il Gran Commendatore-Cancelliere.

TITOLO III

ORGANI COLLEGIALI

Art. 25 – Il Capitolo Generale e Capitolo Minore.

Al Capitolo Generale partecipano tutti i Cavalieri dell'Ordine, senza alcuna distinzione di grado e di sesso, che sono in regola con l'obolo annuale.

Tale Organo deve essere convocato almeno una volta all'anno da parte del Magistero, su richiesta del SGM, per comunicare il bilancio annuale e per discutere di strategie per migliorare le attività interne ed esterne all'Ordine.

Il Capitolo Generale viene convocato, inoltre, per l'elezione del SGM, in mancanza di un decreto di successione ereditario da parte del SGM uscente, per cessazione della carica.

Il Capitolo Generale viene altresì convocato per il rinnovo delle cariche del Magistero e per decidere ogni questione, di ordinaria o straordinaria importanza, che il SGM deciderà di sottoporre a voto.

All'interno dei Gran Priorati, il Gran Priore, previa autorizzazione del SGM, deve convocare almeno una volta all'anno il Capitolo Minore, a cui partecipano tutti i Cavalieri appartenenti al Gran Priorato della regione (ivi compresi Gran Baliati e Gran Commende e sottogruppi degli stessi), per discutere le strategie necessarie a migliorare le attività interne ed esterne del Gran Priorato, secondo gli scopi dell'Ordine.

Le riunioni dei Capitoli possono avvenire anche attraverso modalità da remoto, con l'ausilio di strumenti informatici.





In tal caso il Magistero ed in particolare il Gran Segretario ne certificano la regolarità dei collegamenti ed il rispetto del diritto alla partecipazione da parte di ciascun componente.

Art. 26 – Il Gran Magistero.

È composto dal Sovrano Gran Maestro, dal Gran Prelato Padre Spirituale, dal Gran Siniscalco e dal Gran Commendatore-Cancelliere. Le cariche del Gran Siniscalco e del Gran Commendatore-Cancelliere, indipendentemente dai rispettivi compiti, sono insigniti con il grado di “Ufficiali Dignitari dell’Ordine”.

Il Gran Magistero, sotto la guida del Sovrano Gran Maestro e del Gran Prelato Padre Spirituale, che rispettivamente devono approvare ogni scelta amministrativa e spirituale, stabilisce le linee di politica interna ed esterna da seguire, nonché ogni questione afferente l’Ordine.

Art.26 – Il Supremo Consiglio.

È composto dal Sovrano Gran Maestro, dal Gran Prelato Padre Spirituale, dal Gran Siniscalco, dal Gran Commendatore-Cancelliere, dal Gran Magistrale Segretario Generale, dal Gran Magistrale Ispettore Generale e dal Gran Tesoriere.

Il SGM, in considerazione delle benemerienze e dei meriti particolari conseguiti da alcuni Cavalieri (uomini e donne) può, a suo insindacabile giudizio, conferire agli stessi la qualifica di membri del Supremo Consiglio.

Il Supremo Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il Magistero ritiene opportuno svolgere per il raggiungimento degli scopi dell’Ordine.

Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo.

A parità di voti, prevale la volontà del SGM.

Art. 26 a – Il Tribunale.

Il Supremo Collegio funge anche da Tribunale e decide ogni tipo di controversia che dovesse nascere tra i membri dell’Ordine, nonché giudica e





sanziona ogni Cavaliere che dovesse tenere una condotta contraria alle presenti norme costituzionali e statutarie.

TITOLO IV

APPARTENENTI ALL'ORDINE

Art. 27 – I Membri.

Saranno e potranno essere Membri dell'Ordine sia donne che uomini laici di dichiarata fede cattolica. Essi hanno pari dignità cavalleresca, con i medesimi diritti e doveri e con uguale progressione in carriera, in tutti i Gradi stabiliti dal presente Statuto. Le donne ammesse all'Ordine saranno indicate col termine di "Dame".

Sono ammessi di diritto all'Ordine i Chierici, ai quali, in funzione del loro grado religioso, saranno affidati particolari compiti nell'ambito territoriale in cui operano. Essi dovranno coordinare le loro attività con il Gran Prelato, che funge da guida spirituale. I Chierici sono esentati dal versamento dell'obolo annuale.

Art. 28– Le Classi Cavalleresche.

Gli appartenenti all'Ordine si dividono nelle seguenti Classi:

Novizi, Scudieri, Cavalieri, Sottoufficiali Cavalieri, Ufficiali Cavalieri.

Possono essere ammessi all'Ordine, nella classe dei Novizi e degli Scudieri, tutti coloro che desiderano farne parte, con età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Per essere Cavaliere e Sottufficiale Cavaliere occorre aver conseguito la maggiore età, mentre al rango di Ufficiale Cavaliere possono aspirare i maggiori di anni 21.





L'accesso e la progressione nei Gradi cavallereschi è caratterizzata dal possesso di particolari requisiti e dall'accettazione di determinati obblighi.

Art.29 – La Domanda di ingresso.

Requisiti indispensabili e fondamentali per il ricevimento nell'Ordine sono:

Assoluta e indiscussa moralità, appartenenza alla Religione Cattolica Apostolica Romana, completa dedizione al Papa, alla Fede di Cristo e alla Patria, e rispetto sentito delle Leggi dello Stato e dei civici doveri.

Ciò deve essere universalmente noto o provato attraverso la compilazione del modulo di ingresso e dalla presentazione del candidato da parte di un Cavaliere dell'Ordine o di un Chierico, attraverso una lettera formale di presentazione.

Alla domanda va allegata l'autocertificazione di Battesimo, di buona condotta, di non aver riportato condanne penali per reati dolosi, del titolo di studio, del *curriculum vitae* (breve descrizione).

Il Magistero ed il Gran Magistrale Ispettore Generale controllano la veridicità delle informazioni fornite attraverso la domanda di ammissione, anche mediante l'acquisizione di atti e documenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni.

Nel caso di notizie false, il richiedente deve essere immediatamente bandito e scomunicato dall'Ordine con Decreto di "disonore" che verrà pubblicato nei registri cartacei e telematici dell'Ordine e trasmesso agli altri Ordini gemellati e, comunque, a quelli che ne fanno richiesta.

Art. 30 – La Progressione nell'Ordine.

Ogni classe, salvo le limitazioni imposte dall'età, richiede almeno un anno di studio ed il superamento di un esame per consentire il passaggio a quella superiore.

In casi particolari e per comprovati meriti, il Sovrano Gran Maestro può conferire, in deroga a quanto sopra indicato, gradi superiori.

Sono eccezionalmente ricevuti nell'Ordine, col titolo "*ad honorem*", Cavalieri e Dame che abbiano particolari attribuzioni nei settori dell'assistenza, della





beneficenza e particolarmente nelle opere di pietà a favore dei feriti e degli infermi, o siano decorate di medaglie al valore militare o civile, o di onorificenze per motivi riferentisi ai settori suddetti. Il loro ricevimento nelle rispettive classi è deciso dal Supremo Gran Maestro, previa consultazione con il Gran Magistero.

Arti.31 – I Titoli e benemerenze.

I Priori, i Gran Priori ed i Componenti del Gran Consiglio, possono essere scelti tra i Cavalieri con il grado di ufficiale.

I Gran Balivi, i Gran Comandanti ed i Maestri Regionali possono essere scelti tra i Cavalieri con il grado di sottufficiale.

I Balivi, i Comandanti e tutte le altre istituzioni regionali e provinciali possono essere scelti tra i Cavalieri.

Solo i novizi e gli scudieri non possono ricoprire cariche istituzionali, ma possono essere insigniti di particolari benemerenze, qualora si dovessero distinguere per meriti speciali.

Sono benemerenze dell'Ordine (nastrini), secondo il loro grado di importanza:

- La Croce di Fede;
- La Croce di Giustizia;
- La Croce di Carità;
- La Croce di Umiltà;
- La Croce di Protettore del Tempio;
- La Croce di Protettore del Monte Sion;
- La Croce di Protettore della Santissima Vergine di Sion.

Art.32 – Le Medaglie di riconoscimento.

Sovrano Gran Maestro – Collare e collana con corona Imperatore e Croce ottagonata rossa con cerchio e lettere in oro.

Gran Prelato - Spilla con Croce ottagonata rossa con cerchio e lettere in oro.

Membri del Magistero – Corona Principe e Croce ottagonata rossa con cerchio e lettere in argento.



Ufficiali – Croce ottagonata rossa con cerchio e lettere in argento.

Sottufficiali – Croce ottagonata rossa con cerchio e lettere in bronzo.

Cavalieri – Stella di Sion e Croce ottagonata rossa con cerchio e lettere in bianco.

Scudieri – Scudo con stemma dell'Ordine (spilla da giacca).

Novizi– Scudo con lettere MG all'interno (spilla da giacca).

Art. 33– Conclusioni

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del codice canonico, alle norme di diritto internazionale, alle leggi, statuti e regolamenti dello Stato Italiano.

Certificazione

Il Gran Prelato e Padre Spirituale dell'Ordine, Don Massimo Zorzin, Parroco di S. Maria delle Grazie in Pavia ed il Sovrano Gran Maestro Avv. Luigi Suez


Attestano

che il presente statuto è conforme ai precetti canonici e della Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica Romana.

In fede


SGM Avv* Luigi Suez





P Don Massimo Zorzin

